

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del disegno di legge 4127-bis  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio  
2017-2019**

**Audizione del 4 novembre 2016  
Commissioni riunite Bilancio della Camera dei deputati e del Senato**

**Considerazioni generali**

Il disegno di legge di Bilancio 2017 segue, per molti versi, il solco già tracciato dal Governo con le precedenti manovre finanziarie che questa Organizzazione sindacale ha criticato.

Piuttosto che individuare un progetto Paese che ponga al centro il recupero delle aree sottoutilizzate, soprattutto del Mezzogiorno, che valorizzi la buona occupazione, che riduca la spesa pubblica alla pubblica amministrazione e ai suoi dipendenti, che riduca la pressione fiscale in maniera organica alle famiglie, che rafforzi i settori trainanti del made in Italy, che contrasti il sommerso e che diminuisca in maniera razionale la spesa pubblica, l'Esecutivo preferisce percorrere la via facile del bonus fiscale o monetario, nonostante che tutti gli indicatori statistici dimostrino il sostanziale fallimento o, comunque, l'insufficiente impatto di tali misure sulla crescita dell'economia e del lavoro.

È un dato di fatto: dal prodotto interno lordo ai consumi, passando per la disoccupazione, in particolare giovanile e femminile, e la produttività, l'Italia presenta performance inferiori alle proprie potenzialità.

Il timore è che si rischia di perdere altro tempo, ingaggiando con le Istituzioni europee una battaglia sui decimi percentuali, mentre il Paese sta vivendo un periodo di grave emergenza, amplificata dai drammatici effetti del doppio sisma che ha colpito l'Italia centrale e dall'immane tragedia dell'immigrazione, che miete vittime ed alimenta speranze che difficilmente potranno trasformarsi in realtà.

Stigmatizzato il ritardo con il quale il disegno di legge di Bilancio è posto in discussione in Parlamento, si formulano alcune considerazioni in ordine alle principali misure contenute nel testo, rimandando all'allegata analisi ogni ulteriore approfondimento sugli altri temi.

Nel complesso, si è davanti ad una manovra che guarda più alle imprese che alle famiglie (basti pensare, a titolo di esempio, alla questione dei fondi per il contrasto alla povertà), senza peraltro

alcuna certezza che dai circa venti articoli che introducono o rinnovano misure di agevolazione e sostegno al sistema produttivo possa arrivare nuova occupazione.

Di fatto, l'unico provvedimento che potrebbe creare occupazione, attraverso un esonero contributivo volto a favorire l'assunzione di giovani a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro per il quale hanno svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro, si cala in una realtà nella quale le assunzioni sono molto ridotte.

Negli ultimi cinque anni, la percentuale media di transito da tirocinio a lavoro regolarmente retribuito a tre mesi è di circa il 2,3%; a sei mesi, la percentuale sale al 6,3. In ogni caso, si tratta di risultati assolutamente non soddisfacenti. Del resto, quanto stanziato per il 2017 è sufficiente ad assicurare non più di 2.500 posizioni.

Le altre misure sono utili a rafforzare la dotazione strumentale e/o la sostenibilità finanziaria delle imprese, ma non avranno necessariamente ed automaticamente ricadute positive sull'occupazione.

Verosimilmente, nella migliore delle ipotesi, si avrà un uso più efficiente degli stabilimenti e della manodopera già in organico e non nuove assunzioni, ricordando che la diffusione dei paradigmi di "Industria 4.0", giustamente perseguita dal Governo che ha dato vita ad una cabina di regia nella quale è presente anche il sindacato, se non è accompagnata da un processo di riqualificazione professionale rischia solo di alimentare quella che viene definita disoccupazione tecnologica.

Sicuramente positiva la riproposizione, con estensione della platea e del plafond detassabile, della norma volta ad incentivare i premi di produttività e il welfare aziendale, la quale, da una parte, rafforza il potere d'acquisto dei dipendenti e, dall'altra, permette all'impresa di avere la flessibilità necessaria a fronteggiare le esigenze del mercato.

Ciò detto, si evidenzia, però, come la contrattazione collettiva aziendale sia patrimonio poco diffuso nel Paese, interessando soltanto una minima percentuale di lavoratori e di imprese. In questo senso, sarebbe utile una riflessione sulla necessità di favorire fiscalmente la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, i quali, per loro natura, hanno una diffusione erga omnes, applicandosi anche alle piccole e piccolissime imprese che rappresentano larga parte del tessuto produttivo nazionale.

Sempre in tema di contratto collettivo di lavoro, ancora una volta il Governo viene meno al principio che i patti si osservano e si rispettano, non stanziando risorse sufficienti per il rinnovo di quelli che riguardano i propri dipendenti. A fronte di uno stanziamento complessivo, che comprende anche l'assunzione di personale (in questo senso, è apprezzabile l'avvio del percorso di

stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, anche se andrà monitorato con attenzione, per una corretta valutazione della congruità delle risorse stanziare) e il bonus di 80 euro per i dipendenti dei Corpi di polizia, inferiore ai due miliardi, per il solo rinnovo dei contratti collettivi, nel rispetto delle regole sulla contrattazione, servirebbero circa 13,5 miliardi di euro per il recupero dell'inflazione dal 2009 ad oggi.

Rispetto al capitolo fiscale, manca ancora una riforma strutturale che ponga la famiglia in primo piano, attraverso l'adozione di meccanismi di tassazione improntati sul modello del quoziente familiare, così come proposto da tempo da questa Organizzazione sindacale.

Si ribadisce, altresì, l'esigenza di aprire una riflessione sulle imposte al consumo, tema mai affrontato e che pure permea anche questa Legge di bilancio alla luce delle clausole sulle accise e l'imposta sul valore aggiunto.

Il presente provvedimento, come noto, introduce delle misure di carattere previdenziale, sulle quali l'Unione Generale del Lavoro ha avuto modo di confrontarsi con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, professor Tommaso Nannicini, fra luglio e settembre scorsi, auspicando in quelle occasioni l'introduzione di strumenti di flessibilità nell'accesso alla pensione, partendo da alcune proposte di legge già presentate, nello specifico quelle degli onorevoli Cesare Damiano e Renata Polverini, rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati.

La soluzione adottata dall'Esecutivo suscita, quindi, delle perplessità, in quanto scarica sulla singola persona costi significativi che si rifletteranno anche pesantemente sul suo potere d'acquisto al momento del pensionamento effettivo.

L'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape) è infatti coperto da assicurazione obbligatoria contro il rischio prematura e dal tasso di interesse applicato che, in attesa di maggiori delucidazioni che potranno arrivare soltanto con gli accordi quadro con Abi ed Ania, è da considerarsi quale credito al consumo. Conseguentemente, ad una prima stima, è possibile calcolare un costo mensile per venti anni di circa 150 euro ogni mille euro di anticipo richiesto.

Contrariamente a quanto era sembrato emergere in un primo momento, non vi è intervento alcun delle imprese per ridurre i costi in capo al lavoratore richiedente l'anticipo.

Sicuramente più interessante è l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica nella sua versione sociale, pure se i requisiti richiesti, soprattutto quello relativo all'anzianità contributiva, restringono e di molto il campo di applicazione. Quanto stanziato appare sufficiente ad assicurare fra i 16 e i 17mila pensionamenti anticipati.

Sia nell'Ape classica che in quella sociale, fortemente penalizzati sono i dipendenti pubblici, soprattutto per quanto attiene all'erogazione del trattamento di fine servizio che, se fosse disponibile immediatamente, permetterebbe al lavoratore di richiedere un minore importo di anticipazione.

Strettamente connessa all'Ape è la Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), la quale avrà un impatto ridotto, in considerazione del fatto che gli iscritti alla previdenza complementare (7,2 milioni, di cui 5,2 milioni di lavoratori privati) rappresentano una percentuale minima rispetto al totale degli occupati nel nostro Paese.

Fra le altre misure in materia previdenziale, la quattordicesima mensilità e l'innalzamento della no tax area sono sicuramente apprezzabili, anche se resta l'impressione di interventi avulsi da un disegno complessivo di rafforzamento del potere d'acquisto delle famiglie, mentre il cumulo dei periodi assicurativi risponde ad una richiesta del sindacato.

Non pienamente soddisfacenti, viceversa, le disposizioni sui lavoratori precoci (il vincolo di almeno un anno di contribuzione prima del compimento del diciannovesimo anno di età appare troppo stringente), sui lavori usuranti (con particolare riferimento alle tipologie indicate all'allegato E, dove andrebbe precisato il riferimento al personale educatore della scuola pre-primaria ed aggiunto un richiamo ad altre tipologie lavorative, a partire dal trasporto aereo e dagli addetti alle attività di commesso, inserviente e cassiere) e sui salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto dal decreto legge 201/2011. Su quest'ultimo punto, si ribadisce che le risorse originariamente stanziare devono rimanere nella disponibilità della salvaguardia che deve interessare l'intera platea individuata in origine in 172mila unità.

Per quanto attiene alle entrate, si manifesta perplessità circa la riproposizione della cosiddetta voluntary disclosure.

### Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato	Si rimanda all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa e del ricorso al mercato finanziario.	
Art. 2 – Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito di imposta strutture ricettive	Sono prorogate al 31 dicembre 2017 le misure per gli interventi di ristrutturazione edilizia nelle abitazioni private e al 31 dicembre 2021 quelle sulle parti comuni degli edifici con riferimento alla riqualificazione energetica; è richiesto un asseveramento da parte di un professionista per l'attestazione degli interventi effettuati. Proroga anche per gli interventi con finalità antisismica, con l'aggiunta di una previsione specifica per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, ad alta pericolosità: per gli interventi su questi edifici è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 50% fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96mila; le spese dovranno essere effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021; la disposizione si applica anche agli edifici ricadenti nella zona 3 individuati con l'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 3274/2003. Vi è la possibilità che la detrazione sia anche superiore, laddove si realizzi una riduzione del rischio sismico. La detrazione aumenta anche se gli interventi sono realizzati nelle parti comuni degli edifici. Per tutte le tipologie di interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2016 è riconosciuta una detrazione decennale per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici a basso impatto di consumo pari al 50% delle spese fino ad un massimo di 10mila euro. Le detrazioni per gli interventi antisismici non sono cumulabili con gli interventi previsti per le aree colpite dal sisma. Il credito di imposta	Con riferimento al rischio sismico, le abitazioni collocate nelle zone 1 e 2, quelle maggiormente esposte, sono rispettivamente 653.321 e 3.761.248, per un totale di 4.414.596. I residenti in zona 1 sono 2.914.231, mentre quelli in zona 2 sono 18.765.726. Secondo una stima del Consiglio nazionale degli ingegneri, per l'adeguamento anti-sismico servirebbero circa 35,8 miliardi di euro. In zona 3, risiedono quasi 18 milioni di persone per 3.576.631 abitazioni.

	<p>per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere (65%) è riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 con indicazione di limiti di spesa; è atteso un decreto ministeriale.</p>	
<p>Art. 3 – Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti</p>	<p>Le disposizioni relative all’ammortamento degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli ed altri mezzi di trasporto, sono prorogate al 31 dicembre 2017 ovvero al 30 giugno 2018, purché entro il 31 dicembre si sia già pagato almeno il 20% del dovuto. Al fine di favorire la diffusione dei principi di Industria 4.0, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali indicati in allegato è maggiorato del 150%, mentre quello per l’acquisizione di beni immateriali strumentali è maggiorato del 40%. Per poter accedere al beneficio fiscale, l’impresa è tenuta a presentare una dichiarazione del legale rappresentante o una perizia giurata, se il bene ha un costo superiore a 500mila euro.</p>	<p>Si tratta di una misura che potrebbe favorire l’acquisizione di beni materiali ed immateriali strumentali; è di tutta evidenza, però, che Industria 4.0 si tiene e parte se c’è un intervento pubblico significativo, sul modello di quanto accade in altri Paesi europei, ad iniziare dalla Germania. L’intervento pubblico in Italia si rende ancora più necessario alla luce di quello che è il nostro sistema produttivo, incentrato soprattutto sulle piccole e medie imprese, spesso con ridotte possibilità di investimento.</p>
<p>Art. 4 – Credito di imposta per ricerca e sviluppo</p>	<p>Il credito di imposta per la ricerca già previsto fino al 31 dicembre 2019 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 ed è incrementato dal 25% al 50%. Il credito di imposta spetta anche per attività di ricerca e sviluppo effettuate in altri Paesi Ue o inclusi nella lista di Paesi di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1999.</p>	<p>Il riferimento è alla norma contenuta nel dl 145/2013. Il tema della ricerca è centrale, ma, almeno, finora molto sottovalutato nella pratica.</p>
<p>Art. 5 – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all’articolo 66 del Dpr 917/1986, relativo alle cosiddette imprese minori, con riferimento all’applicazione della contabilità semplificata. Si individua anche una disciplina transitoria volta ad evitare duplicazioni di imposizioni. Cambia l’articolo 18 del Dpr 600/1973, dedicato alla contabilità semplificata per le imprese minori con applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; è atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>La necessità di individuare una contabilità semplificata deriva anche dal travaso che si è riscontrato dai contratti di collaborazione alla partita Iva, spesso in regime di monocommittenza, cosa favorita dalla recente riforma del lavoro.</p>

<p>Art. 6 – Iva di gruppo</p>	<p>Sono aggiunti undici articoli (da 70-bis a 70-duodecies) al Dpr 633/1972 che disciplinano la gestione Iva all'interno di un gruppo di soggetti passivi che operano nel territorio nazionale per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo. Per costituire il gruppo Iva è necessario esercitare una opzione con individuazione di un rappresentante di gruppo che è responsabile per le operazioni compiute o non compiute, mentre gli altri soggetti rispondono in solido. Discipline specifiche sono previste nei casi in cui al gruppo partecipino soggetti del sistema creditizio o assicurativo. La normativa entra in vigore con decorrenza diversa fra il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2018.</p>	<p>Si tratta di una semplificazione che può essere utile, anche se non si può perdere di vista il rischio elusione presente in questa operazione, per cui è comunque necessario assicurare la massima vigilanza possibile sul rispetto degli obblighi di legge.</p>
<p>Art. 7 – Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie</p>	<p>Il pagamento forfetario delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna trova applicazione per cinque anni e non per due; l'agevolazione vale fino al 30 giugno 2017.</p>	<p>Si tratta di una agevolazione che viene incontro ai soggetti che svolgono attività di impresa e che tiene conto delle difficoltà che incontra il mercato immobiliare.</p>
<p>Art. 8 – Deducibilità di canoni di noleggio a lungo termine</p>	<p>Sono innalzati i limiti di deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine da parte di agenti o rappresentanti di commercio.</p>	<p>Il riferimento è all'articolo 164 del Dpr 917/1986. L'incremento è di circa il 43%.</p>
<p>Art. 9 – Riduzione canone di abbonamento alle radioaudizioni</p>	<p>Si provvede alla fissazione del canone Rai a 90 euro.</p>	<p>La riduzione del canone Rai appare come una diretta conseguenza dell'allargamento della platea di coloro che pagano.</p>
<p>Art. 10 – Proroga del blocco aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017</p>	<p>Viene prorogato anche al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e locali; l'unica eccezione è rappresentata dalla possibilità per i comuni di applicare le maggiorazioni già decise nel 2016 alla Tasi sugli immobili non esentati.</p>	<p>Il tema della pressione fiscale sulle persone è vero. Il governo, però, non lo affronta in prima persona, ma si limita ad imporre un blocco alle regioni e agli enti locali.</p>
<p>Art. 11 – Sgravi fiscali per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti</p>	<p>I redditi dominicali ed agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.</p>	<p>Si tratta di un alleggerimento fiscale che vale, però, soltanto per il triennio 2017-2019, non avendo carattere strutturale.</p>
<p>Art. 12 – Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimenti</p>	<p>Le società di gestione dei fondi comuni di investimento sono escluse dalla applicazione dell'addizionale</p>	<p>Il governo sceglie di sostenere l'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento</p>

<p>dall'applicazione dell'addizionale Ires del 3,5 per cento</p>	<p>Ires del 3,5%. Sempre alle stesse società sono altresì estese le norme sulla deducibilità nella misura del 96% degli interessi passivi.</p>	<p>con un doppio intervento fiscale.</p>
<p>Art. 13 – Sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese</p>	<p>Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese è prorogato fino al 31 dicembre 2017; gli oneri sono quantificati in 28 mln per il 2017, 84 mln per il 2018, 112 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 mln per il 2022 e 28 mln per il 2023. Il comma 3 riserva una quota del 20%, mentre il comma 4 intende favorire l'acquisto da parte delle Pmi di macchinari, impianti ed attrezzature sui big data, cloud computing, banda ultralarga, cyber security, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, radio frequency identification. L'importo massimo dei finanziamenti può essere incrementato in ragione del plafond disponibile.</p>	<p>Si tratta della proroga della misura contenuta nel decreto legge 69/2013, meglio conosciuta come Nuova Sabatini. Si osserva come al 2 di settembre le risorse per l'anno in corso siano già esaurite, di conseguenza va valutata con attenzione la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 14 – Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative</p>	<p>L'investimento massimo detraibile con finalità di sostegno alle start-up innovative per il 2017 sale ad un milione di euro (da 500mila euro); contemporaneamente, ma a decorrere dal 2015, il termine minimo di mantenimento sale da due a tre anni. Salgono al 30% le aliquote di detrazione/deduzione dall'Irpef e dall'Ires, comprese le start-up innovative in ambito energetico.</p>	<p>La misura rappresenta un incentivo agli investimenti nelle start-up innovative; tutte da verificare le ricadute positive in termini di occupazione, considerando che vengono giudicate start-up innovative anche esperienze che utilizzano in maniera impropria lavoratori soltanto formalmente autonomi.</p>
<p>Art. 15 – Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative</p>	<p>Per il finanziamento delle misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi sono stanziati risorse per 70 mln nel 2017 e per 60 mln nel 2018. La dotazione del fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>	<p>Si fa riferimento al decreto legislativo 185/2000 e al decreto legge 83/2012.</p>
<p>Art. 16 – Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate</p>	<p>La norma disciplina il caso della cessione delle perdite fiscali sul modello della cessione dei crediti di imposta, laddove fra le società vi sia una percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria</p>	<p>La norma pare studiata per agevolare la costituzione di newcon, come strumento per dividere le attività dalle passività.</p>

	<p>e di partecipazione agli utili non inferiore al 20%. Il vincolo è che le azioni della società cessionaria o della società che controlla indirettamente o direttamente la società cessionaria siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente.</p>	
<p>Art. 17 – Investimenti in start-up da parte dell’Inail</p>	<p>L’Inail, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso finalizzati all’attivazione di start-up innovative oppure costituire e partecipare a start-up di tipo societario.</p>	<p>L’Inail dovrà dotarsi di apposito regolamento per poter operare. Sarebbe utile inserire già nel presente articolo qualche riferimento più puntuale.</p>
<p>Art. 18 – Agevolazione per investimenti a lungo termine</p>	<p>Gli enti di previdenza obbligatoria privatizzati (dlgs 509/1994) e professionali (dlgs 103/1996) possono destinare fino al 5% dell’attivo patrimoniale ad una serie di investimenti in azioni o quote di imprese o di organismi di investimento collettivo. I redditi sono esenti. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento devono essere detenuti per almeno cinque anni. Stessa possibilità anche per le forme di previdenza complementare. Il comma 10 contiene una misura fiscale volta a favorire l’aggregazione fra i fondi di previdenza complementare. I commi 11 e seguenti disciplinano sotto il profilo fiscale gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine effettuati da persone fisiche residenti con un apporto non superiore a 30mila euro annui con un tetto massimo di 150mila euro; gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno cinque anni.</p>	<p>L’Unione Generale del Lavoro ha sostenuto in passato l’ipotesi che una minima parte della raccolta previdenziale, compresa quella dei fondi di previdenza complementare, fosse indirizzata verso gli investimenti produttivi con l’obiettivo di sostenere la produzione nazionale, ma sempre valutando correttamente che si è in presenza di risparmio previdenziale e non di investimento meramente speculativo. Tutto da verificare l’impatto che potranno avere i piani di risparmio a lungo termine che finiranno, in molti casi, a fare concorrenza alle varie forme di previdenza complementare o di polizza vita con il vantaggio di uno sblocco più rapido.</p>
<p>Art. 19 – Fondazione Human Technopole</p>	<p>La Fondazione Human Technopole è istituita al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca, in particolare sulla prevenzione e la salute, con riferimento alla genomica, all’alimentazione e alla scienza dei</p>	<p>Si tratta del progetto che dovrebbe portare all’utilizzo dell’area della ex Esposizione universale di Milano del 2015, rispetto alla quale è tornata recentemente ad occuparsi la magistratura a causa di presunte infiltrazioni malavitose nella</p>

	<p>dati. Sono membri fondatori il Mef e il Miur, che vigila sulla Fondazione stessa. Lo schema di statuto è approntato da un Comitato di coordinamento, nominato con Dpcm; il patrimonio è costituito dagli apporti dei soci fondatori e da altre risorse pubbliche e private. È autorizzata una spesa di 10 mln per il 2017, di 114,3 mln per il 2018, di 136,5 mln per il 2019, di 112,1 mln per il 2020, di 122,1 mln per il 2021, di 133,6 mln per il 2022 e di 140,3 mln a decorrere dal 2023. Un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri definirà il tutto, compresi i rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia.</p>	<p>realizzazione di alcuni padiglioni. Il progetto della Fondazione Human Technopole può servire a rilanciare la ricerca nel nostro Paese, ma, come è stato fatto notare da larga parte del mondo accademico, è necessario che la gestione sia affidata con criteri di selezione trasparente, senza nulla togliere all'Istituto italiano di tecnologia che oggi occupa, fra Genova e le altre sedi, 1.470 persone. Il successo dipende anche dalla capacità di attrarre risorse ulteriori rispetto agli stanziamenti pubblici. A bilancio 2015, l'Istituto italiano di tecnologia ha in totale 121 milioni di euro, di cui poco più del 20% (circa 25 milioni di euro) provenienti da risorse extra stanziamento pubblico. Si tratta quindi di una partita delicata, da gestire con estrema attenzione, vista l'importanza degli obiettivi indicati.</p>
<p><del>Art. 20 – Efficientamento Anas</del></p>	<p><del>Ad Anas non si applicano, per il triennio 2017-2019, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali nei limiti delle disponibilità rinvenienti.</del></p>	<p><del>Il ruolo di Anas è significativo in un programma di infrastrutturazione o reinfrastrutturazione del Paese.</del></p>
<p>Art. 21 – Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese</p>	<p>Viene istituito un Fondo presso il Mef da ripartire fra diversi interventi di natura infrastrutturale su trasporti, viabilità, infrastrutture, ricerca, difesa del suolo, dissesto idrogeologico, edilizia pubblica compresa quella scolastica, attività industriale ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, prevenzione del rischio sismico. Il fondo ha una dotazione di 1.900 mln per il 2017, 3.150 mln per 2018, 3.500 per il 2019 e 3.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032</p>	<p>L'infrastrutturazione del Paese è una priorità in assoluto e per il Meridione, in particolare. Nell'ambito del Sudact – nove proposte per il Mezzogiorno, l'Ugl ha evidenziato come soltanto per allineare le regioni del sud al resto dell'Italia occorrono investimenti pluriennali pari a circa quattro punti percentuali di prodotto interno lordo, immaginando un percorso in sei-otto anni; il governo stanziava 47,550 mld (quindi circa tre punti percentuali di Pil) su un arco temporale di quindici anni. Chiaramente è una questione di risorse, ma anche di capacità progettuale.</p>
<p>Art. 22 – Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero</p>	<p>Al decreto legislativo 289/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello</p>	<p>L'ipotesi di permesso di ingresso e di soggiorno per gli investitori è interessante; da valutare la congruità delle soglie indicate e</p>

	<p>straniero) è aggiunto l'articolo 26-bis che prevede la concessione di un permesso di ingresso e di soggiorno per investimento per gli investitori stranieri che intendono effettuare: un investimento di almeno 2 mln di euro per l'acquisto di titoli di Stato con l'impegno a detenerli per almeno due anni; un investimento di almeno un mln in titoli rappresentativi del capitale sempre da detenere per almeno due anni; una donazione di carattere filantropica di almeno un milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, dell'istruzione, della gestione dell'immigrazione, della ricerca scientifica, del recupero di beni culturali e paesaggistici. Il comma 2 elimina il collegamento fra il riconoscimento del bonus per il rientro in Italia di ricercatori alla permanenza per almeno sette anni. I commi 3 e 4 intervengono sull'articolo 16 del dlgs 147/2015, relativo al regime speciale per i lavoratori rimpatriati; la disciplina si applica anche al lavoro autonomo e non solo a quello dipendente. Il comma 5 introduce nel Dpr 917/1986 l'articolo 24-bis, il quale prevede la possibilità di opzione per la tassazione sostitutiva dei redditi di fonte estera prodotti da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. A prescindere dall'importo di reddito percepito, l'imposta è pari a 100mila euro più 25mila euro per ogni eventuale familiare. L'opzione è revocabile e comunque ha durata massima di quindici anni.</p>	<p>l'elenco delle tipologie di attività filantropiche che permettono l'accesso al permesso di ingresso e soggiorno. Andrebbe aggiunto, quanto meno, un riferimento all'infanzia e alla pratica sportiva. L'eliminazione del vincolo dei sette anni per il rientro dei ricercatori rende più elastica la norma, ma si presta a comportamenti non in linea con lo spirito della stessa. La norma sull'imposta sostitutiva sui residenti all'estero che trasferiscono la loro sede in Italia è destinata ad alimentare il dibattito, poiché si rischia di generare una situazione di forte disparità con i contribuenti italiani.</p>
<p>Art. 23 – Premio di produttività e welfare aziendale</p>	<p>Sale da 2mila a 3mila euro l'importo assoggettabile a tassazione separata, previo accordo sindacale, per i premi di produttività. Le somme e i valori di cui al comma 4 dell'articolo 51 (autoveicoli, motocicli ad uso promiscuo; prestiti; fabbricati concessi in locazione; servizi di trasporto ferroviario) concorrono alla formazione del reddito anche se</p>	<p>Premesso che questa Organizzazione sindacale guarda con favore alla detassazione dei premi di produttività, resta il problema che la contrattazione aziendale è ancora un fenomeno molto circoscritto a causa soprattutto del contesto produttivo nazionale, caratterizzato da una miriade di piccole imprese prive di</p>

	<p>rientranti nei premi di produttività; viceversa non concorrono alla formazione del reddito né sono soggetti all'imposta sostitutiva i contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria, il valore delle azioni ricevute in parte o in tutto in sostituzione delle somme sulla produttività. Sale da 50mila ad 80mila il tetto di reddito annuo necessario per poter accedere alla tassazione sostitutiva; sale anche da 2.500 a 4mila il plafond detassabile in caso di adozione di strumenti partecipativi.</p> <p>Non concorrono alla formazione del reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per tutti o parte dei lavoratori per assicurazioni contro il rischio non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. La cosa vale per i datori di lavoro privati e pubblici in conformità a previsioni contenute nei Contratti collettivi nazionali o territoriali o accordi interconfederali.</p>	<p>rappresentanza sindacale al loro interno, per cui sarebbe utile anche la previsione di una misura più generale volta a favorire la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Positivo l'intervento che innalza il plafond detassabile in caso di strumenti partecipativi, anche se non si può non notare come l'articolo 46 della Costituzione rimanga inattuato, nonostante un percorso parlamentare maturo che potrebbe portare in breve tempo all'approvazione della proposta di legge depositata presso la Commissione lavoro del Senato.</p>
<p><b>Art. 24 – Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata</b></p>	<p>Viene fissata al 25% l'aliquota contributiva in capo ai lavoratori autonomi titolari di posizione Iva iscritti alla gestione separata.</p>	<p>Per questa tipologia di lavoratori autonomi, l'aliquota 2016 è fissata al 27% più lo 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali.</p>
<p><b>Art. 25 – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale</b></p>	<p>La misura è sperimentale ed ha decorrenza 1° maggio 2017 con termine 31 dicembre 2018. Viene istituito l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape). Si tratta di un prestito corrisposto in dodici rate mensili alla persona in possesso dei requisiti richiesti e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia secondo le regole del decreto legge 201/2011 (Riforma Fornero). La restituzione del prestito, che è coperto da assicurazione obbligatoria contro il rischio di premorienza, avviene a rate mensili per venti anni dal momento del pensionamento. Alla scadenza del 31 dicembre 2018, è prevista una verifica per la sua prosecuzione</p>	<p>La misura sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica non risponde alla richiesta di ridare flessibilità in uscita al sistema pensionistico. L'Ugl, che aveva sostenuto in Parlamento alcune proposte di legge, nello specifico quelle presentate dagli onorevoli Cesare Damiano e Renata Polverini, ha espresso le proprie perplessità circa l'Ape anche in occasione degli incontri avuti fra luglio e settembre con il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, professor Tommaso Nannicini. La proposta del governo ha un costo significativo per il lavoratore e la lavoratrice, in quanto il prestito, oltre ad essere</p>

	<p>(comma 1). L'Ape può essere richiesto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alla sue forme sostitutive o alla gestione separata;</li> <li>• Con età anagrafica minima di 63 anni;</li> <li>• Che maturano i requisiti entro tre anni e sette mesi;</li> <li>• Almeno venti anni di contribuzione pregressa;</li> <li>• Con l'ammontare dell'assegno, al netto della rata di ammortamento dell'Ape, al momento del pensionamento, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo</li> </ul> <p>Sono esclusi i titolari di un trattamento pensionistico diretto (comma 2). La richiesta di certificazione del diritto all'Ape va fatta direttamente o tramite patronato o altro intermediario all'Inps per via telematica; l'Inps comunica alla persona certifica il diritto e comunica gli importi minimo e massimo erogabili (comma 3). Una volta in possesso della certificazione, la persona (direttamente o tramite intermediario) presenta domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge; la richiesta è con uso dell'identità digitale Spid; le domande non sono revocabili, tranne il rispetto del diritto di recesso (testo unico in materia bancaria e creditizia e codice del consumo); è ammessa estinzione anticipata dell'Ape. Nella domanda, il richiedente indica il finanziatore e l'impresa assicurativa; l'Inps invia in formato elettronico e su supporto durevole al soggetto richiedente le informazioni precontrattuali. Finanziatori ed imprese assicurative sono scelte fra coloro che aderiscono agli accordi quadro da stipulare sulla base del Dpcm attuativo con Abi ed Ania (comma 4). L'Ape ha durata minima di sei mesi; con il Dpcm sono stabilite l'entità minima e massima</p>	<p>coperto da assicurazione obbligatoria, è gravato da un tasso di interesse paragonabile a quello applicato al credito al consumo, vale a dire verosimilmente fra l'8 e il 10%. Ad oggi, in attesa dell'accordo quadro, non è dato sapere quale sarà il tasso effettivamente applicato. La restituzione del prestito graverà quindi sulla pensione futura per 150 euro più interessi ogni mille euro di prestito percepito. Sulla base di questi numeri, l'Ape rischia di essere appetibile soltanto per chi potrà percepire una pensione alta e soprattutto per coloro che potranno contare su un sostanzioso trattamento di fine rapporto, cosa, quest'ultima, che di fatto esclude i dipendenti pubblici, il cui trattamento di fine servizio verrà erogato (e neanche tutto insieme) soltanto al momento dell'effettiva maturazione del requisito pensionistico. Nel testo andrebbe evidenziato con chiarezza che la misura è volontaria ed è rimessa alla esclusiva decisione della persona.</p> <p>L'Ape nella sua versione sociale appare sicuramente più interessante rispetto a quella, per così dire, classica. Perplexità si manifestano, però, in ordine al requisito dell'anzianità contributiva, oggettivamente troppo alto (addirittura trentasei anni nei casi di attività difficili e rischiose). Il richiamato elenco dell'allegato C, che peraltro è il medesimo dell'allegato E, appare poi non esaustivo e, per determinati versi, pure impreciso. Si evidenzia infatti l'assenza di qualsiasi riferimento al personale del trasporto aereo, sottoposto ad agenti con rischio biologico ed a fattori di forte stress lavoro-correlato, come pure agli addetti alle attività di commesso e inserviente in centri commerciali,</p>
--	---	--

	<p>richiedibili. Se l'importo non supera i 75mila euro, il prestito costituisce credito al consumo. È atteso un decreto del Mef per la definizione delle modalità semplificate di verifica del profilo di rischio della persona richiedente; sono previste comunicazioni periodiche (comma 5). L'istituto finanziatore trasmette all'Inps e al richiedente il contratto di prestito o la sua reiezione. In caso di accoglimento, il prestito decorre dal perfezionamento del contratto, altrimenti la domanda di pensione è priva di effetti. Materialmente, l'erogazione del prestito avviene entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento. Il riversamento da parte dell'Inps al finanziatore della rata del prestito una volta in pensione avviene entro 180 giorni dalla scadenza della rata (comma 6). I datori di lavoro del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono incrementare il montante contributivo del richiedente con un versamento in unica soluzione; il richiedente deve essere d'accordo (comma 7). Il comma 8 istituisce presso il Mef un fondo di garanzia per l'accesso all'Ape con una dotazione per il 2017 di 70 mln; il fondo è ulteriormente alimentato dalle commissioni di accesso. La garanzia del fondo copre l'80% del finanziamento ed è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Il finanziamento è assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis (crediti per retribuzioni e provvigioni). Vi è una esenzione dall'imposta di bollo, registro ed ogni altra imposta (comma 8). All'Ape si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativo all'assicurazione dal rischio premorienza indicati nell'accordo quadro (comma 9). Le modalità di attuazione delle misure contenute ai commi a 1 a 9 sono disciplinate con Dpcm entro sessanta</p>	<p>con lavoro prevalentemente in piedi o al banco, e di cassiere. Andrebbe altresì rivista la definizione della lettera H: laddove si parla di professori di scuola pre-primaria, si dovrebbe fare riferimento al personale educatore di scuola pre-primaria. Sempre con riferimento all'Ape sociale, andrebbero rivisti anche i requisiti dei tre mesi e dei sei mesi, rispettivamente dalla scadenza della fruizione dell'indennità di disoccupazione e dall'inizio dell'assistenza al coniuge o ad un parente di primo grado convivente in situazione di gravità; considerando che la logica è quella di sostenere persone in situazione di oggettiva difficoltà, non si comprende per quale motivo non possa essere garantito da subito l'accesso all'Ape sociale. Da ultimo, sarebbe utile che il governo chiarisse ben prima della scadenza del periodo di sperimentazione quali sono le intenzioni rispetto all'Ape, sia nella versione classica che in quella sociale, così da permettere al cittadino di fare tutte le necessarie valutazioni.</p>
--	---	---

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 10). La gestione del fondo di garanzia è affidata all'Inps previa convenzione con il Mef (comma 11). Le somme mensili non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef; sugli interessi e sui premi assicurativi è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari ad un ventesimo degli interessi e dei premi (comma 12). Gli effetti della trattenuta al momento del pensionamento (si veda il comma 6) non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi (comma 13).

Dal comma 14 si definisce l'Ape sociale, sempre sperimentale e per lo stesso periodo. Oltre all'iscrizione ad una forma obbligatoria (gestione separata compresa) e ai requisiti di età, il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- Stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- Assistenza da almeno sei mesi del coniuge o parente di primo grado convivente in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- Accertata riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- Lavoratori dipendenti all'interno di professioni indicate all'allegato C che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative difficili e rischiose con anzianità contributiva di almeno 36 anni (comma 14).

	<p>Per effetto del comma 15, la concessione dell'Ape sociale è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa; non spetta ai titolari di trattamento pensionistico diretto. L'indennità è erogata su dodici mensilità ed è di importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione con un tetto massimo di 1.500 euro mensili non soggetto a rivalutazione (comma 16). L'indennità non è compatibile con strumenti di sostegno al reddito per disoccupazione (comma 17), mentre è compatibile con la percezione di redditi da lavoro nel limite di 8mila euro annui; il beneficio decade al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato (comma 18). Il comma 19 ribadisce il principio per cui ai dipendenti pubblici il pagamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata avviene a decorrere dal compimento dell'età pensionabile ai sensi della Riforma Fornero. Le modalità di attuazione sono definite con Dpcm, da adottarsi entro sessanta giorni, con particolare riguardo ai contenuti dei commi precedenti (comma 20) e tenendo conto delle risorse stanziare pari a 300 mln per il 2017, 609 mln per il 2018, 647 per il 2019, 462 mln per il 2020, 280 mln per il 2021, 83 mln per il 2022 e 8 mln per il 2023; è atteso un monitoraggio; in caso di scostamento della maturazione dei requisiti e della data di presentazione della domanda. È prevista una verifica entro il 31 dicembre 2018 per una sua prosecuzione (comma 21).</p>	
<p>Art. 26 – Quattordicesima mensilità</p>	<p>Si fa riferimento alla Tabella A in allegato D. La quattordicesima mensilità spetta a condizione che il beneficiario possieda un reddito individuale non superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo; in presenza delle condizioni indicate sempre in Tabella A, il beneficio spetta anche se il reddito è compreso fra una volta e mezza e due volte il</p>	<p>L'intervento è destinato ad ampliare la platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità con un incremento anche dell'assegno percepito nell'ordine del 30%. Si tratta di una richiesta formulata dal sindacato in ragione della progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni.</p>

	trattamento minimo. Il comma 2 prevede una somma aggiuntiva derivante dalla differenza fra una volta e mezza e tale incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante.	
Art. 27 – Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A.	La misura è sperimentale e va dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione con l'accesso all'Ape, i quali possono richiedere un anticipo (denominato Rendita integrativa temporanea anticipata) di quanto spettante dalle forme di previdenza complementare (dlgs 252/2005). La parte imponibile della rendita è assoggettata ad un'imposta del 15%, ridotta di un ulteriore 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il quindicesimo, fino ad una riduzione massima del 6%. Il comma 3 riguarda l'imputazione ai fini della determinazione del reddito imponibile. Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici, i quali avranno accesso al trattamento di fine rapporto e di fine servizio al momento in cui matureranno i requisiti pensionistici previsti dal decreto legge 201/2011 e tenendo conto delle regole in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.	Si tratta di una misura da leggere insieme all'altra sull'Ape, in quanto volta a rafforzare il potere d'acquisto del lavoratore che decide volontariamente di lasciare il lavoro accedendo all'anticipo pensionistico. In linea di principio si evidenzia che: la previdenza complementare nasce per rafforzare il potere d'acquisto del pensionato; i soldi accumulati altro non sono che una diversa destinazione del trattamento di fine rapporto e, quindi, di salario differito, già nella disponibilità del lavoratore; il pubblico impiego, già carente in materia di previdenza complementare, appare oltremodo penalizzato rispetto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto/fine servizio. Più in generale, sarebbe utile accompagnare il percorso con un rilancio della previdenza complementare, in particolare di quella negoziale.
Art. 28 – Abolizione penalizzazioni	Viene abolita la previsione per la quale per ogni di anticipo rispetto all'età di 62 anni vi è una riduzione di un punto percentuale, elevata a due punti per ogni anno ulteriore rispetto a due anni. È soppresso anche il periodo successivo sulla proporzionalità in caso di mesi frazionati.	Il riferimento è al terzo e quarto periodo del comma 10 dell'articolo 24 del dl 201/2011. Si tratta di una soppressione apprezzabile, in quanto con l'introduzione dell'Ape il lavoratore anticipato avrebbe avuto una doppia penalizzazione.
Art. 29 – Cumulo periodi assicurativi	Viene soppresso l'inciso che, all'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012 che limita la cumulabilità fra i diverse contribuzioni previdenziali alle sole persone che non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La cumulabilità è	La cumulabilità non onerosa delle diverse posizioni previdenziali è una richiesta che il sindacato ha formulato da tempo, in ragione del passaggio al sistema di calcolo contributivo, del progressivo inglobamento in Inps di altre gestioni, compresa quella dei

	<p>ammessa purché la persona abbia i requisiti anagrafici e contributi previsti dal decreto legge 201/2011 oppure, indipendentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, abbia maturato l'anzianità contributiva o per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto. Il comma 2 riprende il principio normativo relativo all'erogazione del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici. Il comma 3 disciplina il diritto di recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale del dovuto, in capo a coloro che hanno in passato esercitato la facoltà di ricongiunzione (art. 1 e 2 della legge 29/1979). La restituzione è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta in quattro rate annuali non maggiorate da interessi; c'è tempo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio del diritto di recesso e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico. Il comma 4 permette di accedere alla procedura prevista dal comma 1 anche ai soggetti che hanno chiesto in passato di accedere alla totalizzazione dei contributi; è necessario rinunciare alla totalizzazione.</p>	<p>dipendenti pubblici, e dell'unificazione dell'età pensionabile avvenuta con il decreto legge 201/2011.</p>
<p>Art. 30 – Lavoratori precoci</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo antecedenti il raggiungimento dei diciannove anni di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. Siano in stato di disoccupazione (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale) ed abbiano concluso il periodo di indennità di disoccupazione spettante da almeno tre mesi;</p>	<p>Il superamento del sistema delle quote (legge 247/2007) impone un intervento sui lavoratori precoci, fortemente penalizzati dal decreto legge 201/2011. Il primo requisito richiesto (il possesso di almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo antecedenti il diciannovesimo anno di età) rischia di tenere fuori molti di questi lavoratori che, soprattutto, fra i quindici e diciotto anni, potrebbero aver alternato periodi di studio ad altri di lavoro. Come per l'Ape sociale non</p>

	<p>b. Assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992);</p> <p>c. Hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata pari o superiore al 74%;</p> <p>d. Sono lavoratori dipendenti nelle professioni indicate nell'allegato E.</p> <p>Al requisito contributivo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita. Per il personale pubblico, continuano ad applicarsi anche le norme sull'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato. È previsto un Dpcm da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative; alle procedure per l'accertamento delle condizioni; all'attività di monitoraggio; alle comunicazioni; alle attività di verifica ispettiva; alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni sull'azienda; all'individuazione dei criteri di priorità; alle forme e alla modalità di collaborazione fra enti previdenziali.</p> <p>Il beneficio dell'anticipo è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, pari a 360 mln per il 2017, 550 mln per il 2018, 570 per il 2019 e 590 a decorrere dal 2020; è previsto un monitoraggio per scongiurare eventuali scostamenti con concessione del beneficio con ordine di priorità. Non è ammessa cumulabilità fra trattamento pensionistico e reddito da lavoro per il periodo intercorrente fra la differenza tra anzianità contributiva (art. 24, dl 201/2011) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento; il beneficio non è neanche cumulabile con altre maggiorazioni previste per attività di lavoro.</p>	<p>convince il fatto che la fruizione dell'indennità di disoccupazione deve essere terminata da almeno tre mesi (si ricorda, peraltro, che, per effetto del decalage, la Naspi dopo 24 mesi di fruizione ammontare a circa 600 euro, una soglia ben al di sotto dei livelli di povertà anche relativa) o che l'assistenza del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap grave deve avvenire da almeno sei mesi. Si ribadisce la necessità di prestare la massima attenzione alle professioni indicate nell'allegato E.</p>
Art. 31 – Lavori usuranti	Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:	Nel complesso, risultano postate risorse per 1.313 mln di euro in un

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene abrogato il comma 17-bis, dell'articolo 24 del dl 201/2011, per cui non trovano applicazione le cosiddette "finestre mobili";</li> <li>• All'articolo 1, comma 2, del dlgs 67/2011, salta il riferimento all'anno di maturazione dei requisiti, mentre i due requisiti (sette anni negli ultimi dieci anni di attività; almeno la metà della vita lavorativa complessiva) sono alternativi per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018;</li> <li>• Sempre all'articolo 1, ma al comma 4, viene inserita una disposizione transitoria, in base alla quale non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.</li> </ul> <p>Il Fondo della legge 247/2007 è incrementato di 84,5 mln per il 2017, di 86,3 mln per il 2018, di 124,5 mln per il 2019, di 126,6 mln per il 2020, di 123,8 mln per il 2021, di 144,4 mln per il 2022, di 145,2 mln per il 2023, di 151,8 mln per il 2024, di 155,4 mln per il 2025 e di 170,5 mln a decorrere dal 2026. Entro sessanta giorni sono apportate le dovute correzioni al decreto ministeriale 20 settembre 2011.</p>	<p>decennio.</p> <p>Le misure individuate (soppressione delle finestre mobili e intervento sui requisiti contributivi) sono positive, anche se non si può dimenticare come la Riforma Fornero abbia inasprito sensibilmente i requisiti di accesso anche per i lavoratori occupati in attività usuranti e particolarmente faticose. L'accesso al pensionamento rimane quindi sempre più svantaggioso rispetto a quanto previsto in origine nella legge 247/2007.</p> <p>Una riflessione va anche fatta sulle tipologie occupazionali individuate nell'allegato E, laddove appare imprecisa la definizione alla lettera H (professori di scuola pre-primaria); andrebbero altresì aggiunti i riferimenti al personale del trasporto aereo e agli addetti alle attività di commesso e inserviente in centri commerciali, con lavoro prevalentemente in piedi o al banco, e di cassiere.</p>
<p>Art. 32 – No tax area</p>	<p>Sono apportate delle modifiche al Dpr 917/1986. Sono ridefinite le detrazioni spettanti ai redditi da pensione: 1.880 euro, se il reddito non supera 8mila euro, con detrazione minima di 713 euro; 1.297 euro (con calcolo) se il reddito è compreso fra 8mila e 15mila; 1.297 euro (con calcolo) se il reddito è compresa fra 15mila e 55mila.</p>	<p>Si procede all'innalzamento della no tax area, l'area di esenzione fiscale, per i pensionati. Si tratta di una misura che potrà portare qualche giovamento ai pensionati, ma che di fatto certifica il rinvio a data da destinarsi di una riforma complessiva dell'Irpef attraverso la valorizzazione del nucleo familiare.</p>
<p>Art. 33 – Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico</p>	<p>In seguito alla attività di monitoraggio sulle procedure di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (articolo 24, comma 14, del dl 201/2011), sono rideterminati gli importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo della legge 228/2012, come segue: 234,4 mln per 2013, 908,9 mln per il 2014, 1.618,5 per il 2015, 2.000,4 per il 2016, 1.796,2 mln per il 2017, 1.270,6</p>	<p>Con riferimento all'ottava procedura di salvaguardia, si ribadisce quanto già affermato in precedenza. In primo luogo, vanno garantiti i diritti acquisiti, tenendo conto delle condizioni sicuramente diverse al momento della sottoscrizione di accordi individuali o collettivi o della decisione unilaterale di risolvere il rapporto di lavoro rispetto a quelle derivanti dall'articolo 24 del decreto legge</p>

	<p>mln per il 2018, 734,8 mln per il 2019, 388,1 mln per il 2020, 194,8 mln per il 2021, 103,5 mln per il 2022 e 9,9 mln per il 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite massimo numerico in 137.095 unità. Il comma 2 riduce la platea dei beneficiari della salvaguardia di cui al dl 95/2012 da 35mila a 19.741 unità. Il comma 3 indica le tipologie di persone, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, a cui continua ad applicarsi la salvaguardia, ricordando che i requisiti da perfezionarsi sono da intendersi come quelli precedenti l'entrata in vigore del dl 201/2011 e che la data di perfezionamento fa sempre riferimento al 6 dicembre 2011:</p> <p>a. 8mila persone collocate in mobilità o in trattamento speciale edile per effetto di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 ovvero da aziende cessate o in procedura concorsuale, cessati entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano i requisiti, anche attraverso versamento volontario, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione dall'indennità per lavoro dipendente o parasubordinato non comportano l'esclusione dalla salvaguardia;</p> <p>b. 9.200 persone autorizzate alla prosecuzione volontaria con contribuzione accreditata alla data del 6 dicembre 2011 che perfezionano i requisiti entro 84 mesi (sette anni) successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011;</p> <p>c. 1.200 persone autorizzate alla prosecuzione volontaria senza contribuzione accreditata alla data del 6 dicembre 2011 che perfezionano i requisiti entro 72 mesi (sei anni) successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011;</p> <p>d. 7.800 persone fra coloro che sono</p>	<p>201/2011. In questo senso, andrebbe unificato il termine del perfezionamento dei requisiti; si lascia preferire il termine del perfezionamento entro l'ottantaquattresimo mese. In secondo luogo, si ribadisce il principio per il quale le risorse stanziare per le salvaguardie devono essere destinate a tale intervento e non dirottate verso altre misure; conseguentemente, andrebbe garantita l'originaria copertura di 172mila unità, vale a dire passare dalle 27.700 unità della presente norma a 34.905 unità.</p>
--	--	--

	<p>cessati entro il 30 giugno 2012 per effetto di accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure cessati fra il 30 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012 sempre su base di accordi individuali o collettivi prima del 31 dicembre 2011, oppure cessati unilateralmente fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 che successivamente alla cessazione non abbiano svolto lavoro subordinato, che perfezionano i requisiti entro 84 mesi (sette anni);</p> <p>e. 700 persone fra coloro che assistono figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti entro 84 mesi (sette mesi);</p> <p>f.800 persone fra coloro che sono stati occupati con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione cessati fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato che perfezionano i requisiti entro 72 mesi (sei anni).</p> <p>Per le persone autorizzate al versamento volontario sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine della fruizione del periodo di indennità. Le domande vanno presentate entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione della rispettiva procedura; l'Inps provvede al monitoraggio. I benefici del comma 3 sono riconosciuti nel limite di 27.700 unità, nel limite massimo di 134 mln per il 2017, 295 mln per il 2018, 346 mln per il 2019, 303 mln per il 2020, 230 mln per il 2021, 143 mln per il 2022, 54 mln per il 2023, 11 mln per il 2024 e 3 mln per il 2025; conseguentemente, è rideterminata l'autorizzazione di spesa del comma 235 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (commi 7 e 8). Le risorse residue concorrono alla copertura delle misure in materia previdenziale della presente legge (comma 9).</p>	
--	---	--

<p>Art. 34 – Riduzione autorizzazione delle spesa articolo 1, comma 284, legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>Viene ridotta la dotazione di spesa da 120 a 100 mln per il 2016 e da 60 a 50 mln per il 2017 riservata alla sperimentazione di cui al comma 284 dell'unico articolo della legge 208/2015.</p>	<p>Si tratta della norma che introduce la possibilità per il lavoratore prossimo al pensionamento di accedere al part time senza perdita salariale eccessiva. Tale misura appare poco utilizzata, come l'altra introdotta con il dlgs 148/2015 che apre alla cosiddetta staffetta generazionale.</p>
<p>Art. 35 – Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà</p>	<p>Il Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale del personale del credito può erogare un assegno di sostegno al reddito per il personale in esubero; tale misura, introdotta per il 2016 e il 2017, è estesa anche al 2018 e al 2019. Le disposizioni si applicano anche al personale del credito cooperativo. Il contributo straordinario a carico del datore di lavoro che accede al Fondo di solidarietà; è fissato un tetto massimo di accessi in 25mila unità. I fondi provvedono anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.</p>	<p>Il settore del credito, anche per effetto di scelte manageriali non condivise e, sicuramente, spregiudicate, sta vivendo, nel nostro Paese, un periodo di forte tensione sociale che è necessario governare, con il contributo del sindacato, con processi di gestione del personale ed assicurando politiche attive di riqualificazione e sostegno al reddito.</p>
<p>Art. 36 – Norme sulla contribuzione studentesca</p>	<p>Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale contribuiscono alla copertura dei costi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, stabilito da ciascuna università, anche in maniera differenziata per corso di laurea. Al ricorrere congiuntamente di determinate condizioni (Isee inferiore o uguale a 13mila euro, iscrizione in corso, conseguimento di un determinato numero di crediti in corrispondenza dell'anzianità di iscrizione) corrisponde l'esonero dal pagamento del contributo annuale; una agevolazione è riconosciuta anche per gli Isee compresi in fascia 13.001-25mila euro. Sono attesi dei regolamenti da parte di ciascuna università statale, le quali non possono prevedere ulteriori tasse o contributi, salvo quelli richiesti per fruire di servizi a richiesta. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021 i limiti Isee sono</p>	<p>Con l'entrata in vigore della legge di bilancio, viene soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 306/1997, contenente il regolamento sulla disciplina in materia di contributi universitari. La nuova disciplina potrebbe portare ad un incremento della contribuzione degli studenti.</p>

	<p>aggiornati con cadenza triennale. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 40 mln per il 2017 e di 85 mln a decorrere dal 2018, da ripartire in base al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo. Le norme non trovano applicazione per le università non statali e per quelle telematiche, mentre dovranno adeguarsi le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.</p>	
<p>Art. 37 – Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio</p>	<p>Il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è incrementato di 50 mln a decorrere dal 2017. Le regioni hanno sei mesi di tempo per razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio. È atteso un decreto ministeriale per la suddivisione delle risorse fra le regioni.</p>	<p>Il diritto allo studio è un principio da perseguire con costanza e con adeguatezza di risorse.</p>
<p>Art. 38 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il merito assume la denominazione di Fondazione articolo 34. Gli organi della Fondazione sono nominati con Dpcm. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15mila euro annuali, per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi per l'accesso all'università. Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado in base a determinati requisiti (Isee inferiore o uguale a 20mila euro, aggiornabile triennialmente; medie voti superiore o uguale a 8/10; punteggio Invalsi ricadente nel primo quartile della regione ove ha sede la scuola di appartenenza). Sono ammessi a partecipare anche gli studenti giudicati motivamente qualificati dal dirigente scolastico pur non in possesso del requisito della media dei voti. È prevista un'unica graduatoria nazionale con assegnazione della borsa di studio entro il 30 agosto con versamento in</p>	<p>La Fondazione per il merito è stata istituita con il dl 70/2011. Rispetto alle risorse stanziare, si osserva che quanto disponibile a decorrere dal 2019 non è sufficiente ad assicurare la copertura del provvedimento dal 2020; da quella data, infatti, serviranno almeno 26 mln di euro per garantire la copertura delle annualità pregresse e la concessione delle nuove borse di studio. Nella assegnazione delle borse di studio andrebbe considerata come meritevole di priorità la residenza o il domicilio per studio nelle aree colpite dal terremoto.</p>

	<p>due rate semestrali anticipate (al momento dell'iscrizione ed entro il 31 marzo). Le borse di studio sono confermate negli anni seguenti se lo studente ha conseguito tutti i crediti formativi degli anni precedenti e se ha conseguito almeno 40 crediti formativi dell'anno in corso con una media voti di 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30. Gli studenti beneficiari sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e da altre tasse e/o contributi. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio, salvo quelle per lo studio all'estero. Sono stanziati risorse per 6 mln di euro per il 2017, 13 mln per il 2018 e 20 mln a decorrere dal 2020; uno stanziamento specifico è riservato al funzionamento della Fondazione. Nelle more della definizione degli organi della Fondazione, viene istituita una cabina di regia presso la Presidenza del consiglio dei ministri.</p>	
<p>Art. 39 – Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato</p>	<p>Le università e le istituzioni di alta formazione artistica organizzano corsi di orientamento in collaborazione con le scuole; organizzano altresì specifiche attività di tutorato per gli iscritti al primo e al secondo anno accademico. Il fondo per il finanziamento ordinario è incrementato di 5 mln a decorrere dal 2017.</p>	<p>Sarebbe utile un coinvolgimento delle organizzazioni sindacale e delle associazioni datoriali nei corsi di orientamento, al fine di facilitare un maggiore e migliore collegamento con il mondo del lavoro.</p>
<p>Art. 40 – Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori</p>	<p>Le persone fisiche e le persone giuridiche possono portare in detrazione le erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori.</p>	<p>Il riferimento è agli articoli 15 e 100 del Dpr 917/1986.</p>
<p>Art. 41 – Finanziamento e semplificazioni delle attività di ricerca</p>	<p>Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è istituita una sezione denominata Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca con uno stanziamento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2017 di 45 mln. Il Fondo è destinato a finanziare la ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia; sono esclusi i ricercatori che già fruiscono di finanziamenti provenienti dallo European research</p>	<p>Si tratta di un provvedimento destinato a non raggiungere l'obiettivo prefissato (rafforzare la ricerca di base nel nostro Paese) che è condivisibile. Ciò perché non si tratta di risorse nuove, ma semplicemente di una diversa destinazione di quelle già presenti nel Fondo ordinario e poi per l'esiguità dell'assegno riconosciuto (appena 3mila euro per premiare 15mila ricercatori), a fronte dei</p>

	<p>council, dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base, da progetti di rilevante interesse nazionale o da altri fondi pubblici. L'importo individuale del finanziamento è pari a 3mila euro annui. Entro il 31 luglio, l'Anvur provvede a definire l'elenco di coloro che possono accedere al finanziamento; entro il 30 settembre ciascun soggetto inserito nell'elenco può presentare domanda per via telematica; entro il 30 novembre sono trasferite le risorse. Sono altresì apportate alcune modifiche alla normativa vigente, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo ordinario è incrementato di 25 mln destinati al sostegno delle attività di ricerca a valenza internazionale.</p>	<p>costi che la ricerca comporta.</p>
<p>Art. 42 – Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro</p>	<p>Ai datori di lavoro che, fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, provvedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione del lavoro domestico e di quello in agricoltura, è riconosciuto un esonero dei versamenti contributivi nel limite massimo di 3.250 euro su base annua per un periodo massimo di trentasei mesi. L'esonero è a domanda e spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio un ex studente che ha frequentato con lo stesso datore di lavoro un periodo di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% delle ore di alternanza previste ovvero pari ad almeno il 30% del monte ore previsto per l'alternanza nelle professioni sanitarie o nei percorsi universitari; l'esonero vale anche per i datori di lavoro che assumono studenti che hanno svolto in azienda periodi di apprendistato di primo o di terzo livello. Il beneficio è riconosciuto nei limiti di spesa di 7,4 mln per il 2017, di 40,8 mln per il 2018, di 86,9 mln per il 2019, di 84 mln per il 2020, di</p>	<p>La presente disposizione rappresenta un passaggio da un bonus occupazionale generalizzato ad uno mirato sui giovani che hanno effettuato un periodo di alternanza scuola-lavoro presso un datore di lavoro. Si tratta di una scelta che dovrebbe, almeno nelle intenzioni del governo, favorire l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro, a fronte del fatto che, secondo i dati del secondo trimestre del 2016, sono oltre due milioni che non lavorano né studiano. È tutta da verificare l'attenzione che i datori di lavoro porranno su questo strumento che, si osserva, nulla prevede rispetto al settore produttivo (si ricorda come in questi giorni la sottoscrizione di un protocollo fra il Ministero del lavoro e McDonald's sia stata accompagnata da forti polemiche) né, tanto meno, rispetto alla durata minima di mantenimento in servizio (visto che il contratto a tutele crescenti è a tempo indeterminato soltanto formalmente). Andrebbe quanto meno previsto che, in caso di licenziamento, prima dei trentasei</p>

	50,7 mln per il 2021 e di 4,3 mln per il 2022. Sono previsti un monitoraggio per evitare scostamenti ed una valutazione in ordine alla prosecuzione dopo il 2018. È aggiunto un comma che permette al Miur una verifica sul programma operativo nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento".	mesi, il datore di lavoro è tenuto a riversare tutti i contributi non versati.
Art. 43 – Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza	Presso il Miur viene istituito un fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza con una dotazione di 271 mln di euro a decorrere dal 2018.	Fra le finalità si fa riferimento anche ad Industria 4.0.
Art. 44 – Procedimento per l'attribuzione del finanziamento	È prevista l'istituzione di una commissione di sette membri per una valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dipartimenti. L'erogazione del contributo è su domanda diretta delle singole università con dipartimenti posizionati nelle prime 350 posizioni della graduatoria nazionale. Ogni università può al massimo presentare quindici richieste; nel complesso i dipartimenti premiati non potranno essere più di 180. La valutazione della commissione è in più fasi. La fase selettiva avviene con cadenza quinquennale; in fase di prima attuazione per l'assegnazione del contributo, il passaggio iniziale è compiuto dal Miur che deve emanare il decreto attuativo entro il 30 aprile 2017 con il termine per la presentazione delle domande fissata al 31 luglio 2017.	Si tratta di un meccanismo che andrà valutato in corso d'opera per capire se occorre apportare dei correttivi. Va comunque garantita una adeguata copertura anche delle università posizionate in aree sottoutilizzate, in particolare del Mezzogiorno.
Art. 45 – Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione	Ogni singolo dipartimento potrà ricevere al massimo 1.350.000 euro, con riduzione in meno o in più del 20% in base all'organico. 250mila euro aggiuntivi sono riconosciuti ai dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dall'1 al 10 del Consiglio universitario nazionale. Vengono anche definite le regole per l'utilizzo del finanziamento: non più del 70% deve essere destinato alle chiamate dei professori e al reclutamento di ricercatori e del personale tecnico e amministrativo	I settori disciplinari oggetto di possibile finanziamento aggiuntivo sono i seguenti: scienze matematiche e informatiche; scienze fisiche; scienze chimiche; scienze della terra; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; ingegneria civile e architettura; ingegneria industriale e dell'informazione; scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.

<p>Art. 46 – Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali</p>	<p>Coloro che, di età inferiore a 40 anni, si iscrivono nella previdenza agricola nel 2017 possono godere di un esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria; decorsi i 36 mesi, per i successivi dodici mesi l'esonero è fissato al 66% e al 50% per altri dodici mesi. L'esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali.</p>	<p>Si tratta di una misura interessante che può favorire e sostenere il ritorno all'attività agricola. Sarebbe utile estendere l'esonero anche agli over 40 disoccupati di lunga durata.</p>
<p>Art. 47 – Fondo sostegno natalità</p>	<p>Presso la Presidenza del consiglio dei ministri viene istituito un Fondo per il sostegno alla natalità per l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli attraverso il rilascio di garanzie dirette. La dotazione del fondo è di 14 mln per il 2017, di 24 mln per il 2018, di 23 mln per il 2019, di 13 mln per il 2020 e di 6 mln a decorrere dal 2021; è atteso un decreto attuativo.</p>	<p>Si tratta di una misura destinata a non incidere minimamente sul versante del recupero della natalità. Si osserva come le risorse siano decrescenti già a partire dal 2020, conferma indiretta dello scarso appeal che lo stesso governo riserva a questo strumento.</p>
<p>Art. 48 – Premio nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un bonus natalità pari ad 800 euro; il premio non concorre alla formazione del reddito ed è corrisposto, a domanda, dall'Inps al compimento del settimo mese di gravidanza. È prorogata al 2017, la misura relativa al congedo obbligatorio, aumentato di due giorni, per il padre lavoratore. È prevista una copertura con 20 mln di euro. La misura riguarda anche i bambini adottati.</p>	<p>Considerando che al premio natalità si accede a domanda, è fondamentale il ruolo dei patronati nell'informare ed assistere la donna in gravidanza. Si osserva come non si faccia riferimento alcuno ad esclusioni, per cui la misura, per come scritta, dovrebbe applicarsi a tutte le future madri residenti o domiciliate nel Paese. Una riflessione andrebbe fatta sull'ammontare uguale per tutte a prescindere dal reddito disponibile.</p>
<p>Art. 49 – Buono nido e rifinanziamento del voucher asili nido</p>	<p>Con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene attribuito un buono di mille euro su base annua, parametrato su undici mensilità per il pagamento della rette di asili pubblici o privati. Il bonus è rilasciato a domanda dall'Inps. Sono stanziati 144 mln per il 2017, 250 mln per il 2018, 300 mln per il 2019 e 330 mln a decorrere dal 2020. È atteso un decreto attuativo; all'Inps compete il monitoraggio. Il beneficio non è cumulabile. Il beneficio riconosciuto all'articolo 4, comma 24, legge 92/2012 (voucher asili) è riconosciuto anche negli anni 2017 e 2018 con</p>	<p>Piuttosto che un diniego alla concessione del bonus nido in caso di superamento del plafond di risorse disponibili, il Buono andrebbe parametrato su altri fattori, ad iniziare dal reddito e dal numero dei figli.</p>

	<p>uno stanziamento di 40 mln per le lavoratrici dipendenti e di 10 mln per le lavoratrici autonome o imprenditrici.</p>	
Art. 50 – Pari opportunità	<p>Per l’attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione per l’anno 2017 potranno concorrere ulteriori risorse fino a 20 mln di euro, derivanti dalle risorse della programmazione 2020, oltre quelle già stanziare nella parte II della presente legge.</p>	<p>Si parla di pari opportunità, ma anche di non discriminazione, per cui non è immediatamente chiaro se le risorse siano esclusivamente attinenti al Consigliere nazionale di parità o se riguardano anche l’Ufficio nazionale anti-discriminazione razziale. La comprensione di ciò si riflette sul giudizio riguardo la misura.</p>
Art. 51 – Ricostruzione privata e pubblica	<p>In relazione al sisma del 24 agosto, è autorizzata la spesa di 100 mln per l’anno 2017 e di 200 dal 2018 al 2047 per la concessione di un credito di imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati della durata di 25 anni per la ricostruzione privata; è altresì autorizzata la spesa di 200 mln per il 2017, di 300 mln per il 2018, di 350 mln per il 2019 e di 150 per il 2020 per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 14, dl 189/2016 (ricostruzione pubblica). Ulteriori risorse potranno essere destinate dalle regioni coinvolte, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione.</p>	<p>Mentre si cerca di intervenire sugli effetti del sisma del 24 agosto, l’Italia è stata colpita da un nuovo devastante terremoto che, se non ha provocato vittime, ha pur sempre generato circa 5 mila sfollati. Al di là della necessaria ricostruzione, è necessaria una riflessione sull’importanza di fare prevenzione, intervenendo sugli edifici privati e su quelli pubblici.</p>
Art. 52 - Fondo per il pubblico impiego	<p>Per il pubblico impiego sono stanziati 1.920 mln per il 2017 e 2.630 mln a decorrere dal 2018. È istituito un fondo di 1.480 mln per il 2017 e 1.930 mln a decorrere dal 2018 per le seguenti finalità: a) determinazione degli oneri aggiuntivi oltre a quelli già previsti nella legge 208/2015 (pari a 300 mln di cui 74 per le Forze armate e gli altri Corpi di polizia) per la contrattazione collettiva del pubblico impiego e per i miglioramenti economici del personale statale; b) determinazione per l’anno 2017 e a decorrere dal 2018 del finanziamento per l’assunzione di personale per le amministrazioni dello Stato, compresi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Agenzie; c) definizione dell’incremento del</p>	<p>Ancora una volta il governo sfugge all’impegno di rinnovare i contratti collettivi del pubblico impiego che non si rinnovano dal 2009. Nonostante la bassa inflazione degli ultimi tre anni, il dato cumulato è superiore al 9%, vale a dire che servirebbero circa 13,5 mld di euro per il rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego sulla base delle regole vigenti e degli accordi presi. Quanto stanziato quindi non permette di avere un adeguato rinnovo della parte economica del contratto collettivo né ad assicurare il necessario turn over.</p>

	<p>finanziamento per l'attuazione della delega contenuta nella legge 124/2015 e del contributo straordinario di 960 euro per i dipendenti dei Corpi di polizia. Il comma 3 individua una quota di 140 mln per il 2017 e 400 mln per il 2018 da destinare all'incremento dell'autonomia nello stato di previsione del Miur.</p>	
Art. 53 – Organico di fatto	<p>È possibile l'accorpamento degli spezzoni d'orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto intero, anche fra scuole diverse. È abrogato l'articolo 1, comma 330, legge 190/2014 sui comandi. Resta quanto previsto dai Dpr 81/2009 e 19/2016 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso.</p>	<p>L'articolo va letto in collegamento con l'articolo 52, comma 3.</p>
Art. 54 – Strade sicure	<p>L'operazione strade sicure con finalità anti-terrorismo di controllo degli obiettivi sensibili è prorogata a tutto il 2017 con l'impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate ed uno stanziamento di 123 mln.</p>	<p>Andrà garantita la sicurezza di Roma capitale, anche al di là delle misure che più specificatamente sono state adottate per il Giubileo straordinario.</p>
Art. 55 – Fondo volo	<p>È soppressione l'incremento addizionale comunale sui diritti di imbarco del settore aereo a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>Si tratta di una misura da ponderare con attenzione, considerata la finalità dello strumento.</p>
Art. 56 – Scuole belle	<p>Viene prorogata al 31 agosto 2017 con una previsione di spesa di 128 mln di euro la norma relativa alla garanzia del servizio di pulizia nelle scuole.</p>	<p>Il riferimento è ai decreti legge 58/2014 e 42/2016; si tratta di una questione che si trascina da tempo e che necessita di una soluzione strutturale.</p>
Art. 57 – G7	<p>Viene istituito un fondo con una dotazione di 45 mln per il 2017 per le finalità connesse all'organizzazione del G7.</p>	<p>Come anticipato dal Presidente del consiglio dei ministri, il vertice dei sette Paesi più industrializzati si terrà nel 2017 in Sicilia.</p>
Art. 58 – Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale	<p>Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 12 (fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario) del decreto legge 179/2012; per l'attuazione della misura, è autorizzata la spesa di 2,5 mln a decorrere dal 2017 in favore dell'Agenzia per l'Italia digitale; contemporaneamente, è però ridotta la dotazione complessiva del fondo per il fascicolo sanitario elettronico. Il comma 4 incrementa la quota di premialità dello 0,1% del</p>	<p>Fra gli aspetti di maggiore preoccupazione vi è l'ammontare delle risorse disponibili non in assoluto, ma in ragione di possibili interventi sui Livelli essenziali di assistenza. È da evitare qualsiasi riduzione unilaterale del Lea.</p>

	<p>livello del finanziamento del Ssn; ogni regione può proporre al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza programmi di miglioramento e riqualificazione del servizio. I programmi hanno durata annuale. È atteso un accordo in sede di Conferenza permanente per il riparto delle risorse (intesa entro il 31 gennaio 2017). Il comma 9 riduce l'ammontare dello scostamento dal 10% (o 10 mln) al 5% (o 5 mln) delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (Ircs). Il comma 10 ridetermina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale in 113 mld per il 2017, in 114 mld per il 2018 e in 115 mld per il 2019, con una riserva di un miliardo alle finalità delle misure contenute nella presente legge in materia di assistenza sanitaria (acquisto di medicinali e di medicinali oncologici innovativi).</p>	
<p>Art. 59 – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria</p>	<p>La misura recepisce l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome del 2 luglio 2015 sulla spesa farmaceutica. Le norme si applicano a decorrere dal 2017; per la spesa farmaceutica il calcolo è a lordo della spesa per i farmaci di classe A con una rideterminazione del 6,89%, mentre il tetto della spesa farmaceutica è rideterminato al 7,96%. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito un fondo da 500 mln per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; sempre dalla stessa data, un secondo fondo, ugualmente da 500 mln, per l'acquisto di medicinali oncologici innovativi; è attesa una determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa); il requisito di innovatività permane per massimo 36 mesi. Il comma 11 riguarda, mentre il comma 12 stanziava risorse pari a 100</p>	<p>Da valutare lo stanziamento previsto per la stabilizzazione del personale precario nel Servizio sanitario nazionale.</p>

	<p>mln per il 2017, a 127 mln per il 2018 e a 186 mln a decorrere dal 2019, quale concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini. Il comma 13 finalizza risorse per 75 mln per il 2017 e 150 mln a decorrere dal 2018, quale contributo per la stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale.</p>	
<p>Art. 60 – Misure di efficientamento della spesa per acquisti</p>	<p>Il Mef avvia, tramite Consip, una analisi sugli strumenti di acquisto centralizzato. A tal fine, il Mef procede alla sperimentazione come acquirente unico su energia elettrica, buoni pasto; è atteso un decreto con indicazione dei ministeri coinvolti. Gli acquisti delle amministrazioni pubbliche, con qualche eccezione, relativi ai beni e servizi Ict sono per il tramite di Consip. Viene prevista l'istituzione di un comitato guida dei soggetti aggregatori. Un comma prevede un obbligo di comunicazione all'Anac in capo alle amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi tramite convenzione.</p>	<p>Accanto al ruolo di Consip si rafforza quello dell'Autorità nazionale anti-corruzione in un'ottica di contenimento dei costi per la spesa per gli acquisti.</p>
<p>Art. 61 – Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri</p>	<p>È atteso un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contenimento della spesa dei Ministeri. Con riferimento al Ministero degli esteri, si prevedono maggiori entrate dalla dismissione delle sedi fuori dall'Italia: da 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a 26 mln per ciascuno dei medesimi anni oltre a 16 mln per il 2019. Le maggiori entrate sui diritti consolari (legge 208/2015) diventano strutturali dal 2016; le maggiori entrate rimangono acquisite all'entrata. Con riferimento al Ministero dell'agricoltura, si riducono gli sgravi contributivi (dal 100 al 48,7%) in favore della gente di mare.</p>	<p>Si tratta di una serie di misure che non convincono, soprattutto il taglio dell'esonero contributivo per la gente di mare, un settore fortemente in crisi che necessita di attenzione.</p>
<p>Art. 62 – Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e disposizioni in materia di video-conferenza</p>	<p><del>Al decreto legge 669/1996 è aggiunto l'articolo 14 bis, che disciplina l'esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale che si applica anche ai notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della</del></p>	<p><del>La durata del provvedimento è estesa di sei mesi nei casi in cui ci sia omogeneità di posizioni o identità delle questioni.</del></p>

	<p><del>presente legge. Il comma 3 riguarda la video conferenza per le persone già ammesse alle speciali misure di protezione.</del></p>	
<p>Art. 63 – Fondi a favore degli enti territoriali</p>	<p>È istituito un fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare. Il fondo è alimentato: con le risorse in conto residui (dl 76/2013 e dl 35/2013); con le somme disponibili sulla contabilità speciale (dl 66/2014). Le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato; ogni ente territoriale consegue un valore positivo in misura pari al fondo stesso. La dotazione è di 969,6 mln per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 mln per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 mln a decorrere dal 2046. Sono attesi o più Dpcm.</p>	<p>La misura è volta a dare un po' d'ossigeno ai comuni con un'operazione sui residui. A differenza delle altre misure contenute nella presente legge, questa entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e non il 1° gennaio 2017.</p>
<p>Art. 64 – Interventi concernenti gli enti locali</p>	<p>Si tratta di interventi diversi che riguardano gli enti locali: la riduzione dei trasferimenti dal fondo di riequilibrio; <del>l'attribuzione di 8,52 mln al comune di Lecce;</del> i criteri di ripartizione del fondo di solidarietà comunale e la sua dotazione fissata in circa 6,2 mld, di cui 2,768 con quota Imu, a decorrere dal 2017; l'introduzione di correttivi in caso di significativo (+/-8%) scostamento tra un anno e l'altro. È atteso un Dpcm per i criteri di riparto del fondo di solidarietà, con eventuale previsione di accantonamento di 15 mln. Il comma 9 differisce al 28 febbraio 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017. Sono apportate alcune modifiche al dlgs 216/2010, relativamente al procedimento per la rilevazione dei costi standard.</p>	<p>Gli enti locali stanno vivendo un momento particolarmente difficile, fra tagli di bilancio ed impossibilità di provvedere al potenziamento della macchina amministrativa attraverso l'acquisizione di nuovi strumenti e professionalità.</p>
<p>Art. 65 – Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti</p>	<p>Vengono riscritte (commi 1-22) le regole di finanza pubblica per tutti i livelli di governo del territorio (regioni, province autonome, città metropolitane, province e comuni); è previsto il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di</p>	<p>Il presente articolo affronta nella sostanza due temi, il primo dei quali è la riscrittura delle regole di finanza pubblica. Il rischio è che una lettura troppo rigida delle regole finisca per depauperare ulteriormente il territorio; in altri</p>

	<p>competenza, fra le entrate finali e le spese finali. Al bilancio di previsione viene allegato un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo. Una certificazione dei risultati conseguiti dovrà essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno, anche al fine delle necessarie verifiche; è prevista una procedura con nomina di un commissario ad acta, in caso di mancato invio. Il comma 13 indica le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo: riduzione dei trasferimenti/versamenti e dei fondi specifici secondo la tipologia di ente territoriale; obbligo di versamento nel triennio successivo; divieto di impegnare spese correnti in maniera superiore rispetto all'anno precedente ridotto dell'1%; divieto di ricorrere ad indebitamento per gli investimenti; divieto di assunzione di personale; versamento nel bilancio dell'ente del 30% dell'indennità del presidente o del sindaco e delle loro rispettive giunte. Viceversa, un meccanismo premiale è previsto per gli enti territoriali che rispettano il saldo, con assegnazione di risorse, l'innalzamento della spesa per rapporti di lavoro flessibile, l'innalzamento del rapporto dipendenti-popolazione. I commi 23 e seguenti prevedono l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per gli anni 2017, 2018 e 2019 per favorire gli investimenti. Fra gli interventi prioritari, sono indicati quelli di edilizia scolastica.</p>	<p>termini, si può verificare ciò che il governo italiano rimprovera all'Unione europea, vale a dire la mancata comprensione del fatto che gli investimenti, anche al di fuori del Patto di stabilità, possono aiutare ad uscire dal pantano in cui è precipitato il Paese per effetto della crisi. In questo senso, larga parte delle sanzioni lasciano perplessi. La seconda questione è quella di favorire gli investimenti attraverso la messa a disposizione di spazi finanziari; si tratta di una pratica testata con efficacia nella regione Lazio, durante la presidenza Polverini.</p>
<p>Art. 66 – Interventi concernenti le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano</p>	<p>Sono adottati una serie di provvedimenti relativi a: il saldo positivo quantificato in circa 577,5 mln per la regione Sicilia (commi 1-8); la restituzione di alcuni accostamenti effettuati sulla Valle d'Aosta (commi 9 e 10); il concorso alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica della regione Friuli Venezia Giulia (commi 11 e 12); la regione Piemonte (commi 13, 14 e 15); le somme non impiegate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del</p>	<p>Il contributo all'equilibrio della finanza pubblica da parte delle regioni (complessivamente si tratta di 6,230 mld) è esteso per un altro anno.</p>

	<p>31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014 (commi 16-18). Il contributo delle regioni alla finanza pubblica di 750 mln (art. 46, comma 6, dl 66/2014) è esteso anche al 2020, come anche l'altro contributo di 5.480 mln (art. 1, comma 680, legge 208/2015). Il riparto fra le regioni è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni. Le anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'iva (commi 22-24). Il comma 25 prevede una misura volta a favorire il monitoraggio delle spese, attraverso una catalogazione sulla base di uno standard informatico.</p>	
<p>Art. 67 – Misure elusive e di controllo dell'evasione</p>	<p>Al decreto legislativo 504/1996, è aggiunto un riferimento alle autobotti e alla bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo; si prevede la dotazione di sistema di tracciamento della posizione e delle quantità scaricate. Allo stesso decreto legislativo è sostituito l'articolo 23 relativo ai depositi fiscali di prodotti energetici, consentito per le raffinerie, gli altri stabilimenti e gli impianti petrolchimici. Con riferimento al Dpr 696/1996, si prevede che lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengano l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o del committente, se richiesto non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione; è atteso un decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate; la misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018. Sempre a decorrere da questa data, i contribuenti che hanno comunicato il loro codice fiscale al momento dell'acquisto possono all'estrazione a sorte di premi attribuiti nell'ambito di una lotteria nazionale; gli acquisti di beni sono effettuati da persone fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione.</p>	<p>Si tratta di una misura utile per contrastare i fenomeni elusivi della disciplina sui prodotti sottoposti ad accisa. Il rischio è che, come in passato, si ricordi, ad esempio, quanto accaduto con il Sistri, si finisca per dilatare nel tempo l'attuazione della misura. La previsione di una lotteria a premi è una iniziativa che surroga, in maniera sicuramente originale, il criterio del contrasto di interessi, il quale, se applicato, avrebbe sicuramente un costo maggiore per le casse dello Stato. Da valutare quanto questa misura contribuirà a far emergere parte di sommerso.</p>

<p>Art. 68 – Imposta sul reddito d’impresa e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica</p>	<p>Al testo unico sulle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), è aggiunto l’articolo 55-bis, relativo all’imposta sul reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice; è prevista la possibilità di optare per un regime di tassazione separata sulle perdite. Sono apportate anche alcune modifiche all’articolo 1 (aiuto alla crescita economica) del dl 201/2011; la razionalizzazione dell’Ace si concretizza in una rivisitazione delle aliquote</p>	<p>La lettura comparata delle due misure fiscali sembra indicare la volontà del governo di spostare dal capitale di rischio (Ace) ai finanziamenti bancari, attraverso l’imposta sul reddito di impresa.</p>
<p>Art. 69 – Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni d’impresa</p>	<p>Sono prorogate (1° gennaio 2017-30 giugno 2017) le norme contenute al comma 2 dell’articolo 2 del dl 282/2002, relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola; le aliquote sostitutive sono all’8%.</p>	<p>Si tratta di una misura di carattere fiscale che agevola le imprese.</p>
<p>Art. 70 – Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale</p>	<p>Alcune disposizioni contenute all’articolo 1, commi 115-120, della legge 208/2015 sulla cessione di beni si applicano fino al 30 settembre 2017.</p>	<p>Si tratta di una misura di carattere fiscale che agevola le imprese.</p>
<p>Art. 71 – Modifiche alla disciplina Iva sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta</p>	<p>Viene aggiunto un riferimento ai mancati pagamenti in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o procedure esecutive individuali.</p>	<p>Si tratta di una misura a carattere fiscale che ha una sua logica nel complesso comprensibile.</p>
<p>Art. 72 – Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz</p>	<p>I diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono essere oggetto, su domanda dei titolari, di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1° luglio 2017; la proroga può arrivare al 31 dicembre 2029 con pagamento anticipato ed in un’unica soluzione dei contributi per diritti d’uso delle frequenze sulla base dei valori già fissati con precedenti delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, maggiorati del 30%. I diritti d’uso su cui non viene richiesta</p>	<p>Lo sviluppo dei servizi sulle bande a 900 e 1800 Mhz è necessario per le imprese come per le famiglie. Resta da capire quanti saranno i soggetti imprenditoriali che chiederanno una proroga sapendo che tale proroga costerà il 20% in più rispetto alla normale partecipazione alla gara. Occorre quindi verificare che non si concretizzino dei comportamenti contrari alla normativa sulla concorrenza fra le imprese.</p>

	<p>proroga oppure tale proroga non è concessa sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017; la base d'asta è pari ad almeno il valore dei contributi sopra previsto, maggiorato del 10%. Sono stimate entrate per 2.010 mln di euro per la parte non oggetto di proroga o di concessione di proroga.</p>	
<p>Art. 73 – Gara superenalotto</p>	<p>Si tratta dell'affidamento ad una qualificata impresa con pregressa esperienza ovvero in possesso di una capacità tecnico infrastrutturale della raccolta dei giochi numerici su un unico totalizzatore su base nazionale. La concessione avrà durata di nove anni non rinnovabili, con una base d'asta di 100 mln al rialzo ed un aggio per il concessionario pari al 5% al ribasso della raccolta.</p>	<p>Possono partecipare anche soggetti non nazionali, ma comunque con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.</p>
<p>Art. 74 – Interventi diversi</p>	<p>Le Fondazioni bancarie, che versano dei contributi in favore dei centri di servizi per il volontariato, istituiti attraverso i fondi speciali (almeno un quindicesimo dei propri proventi) delle Regioni, possono godere di un credito di imposta pari al 100% dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 10 mln di euro. Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. È atteso un decreto attuativo.</p> <p>Per la partecipazione italiana ad iniziative internazionali di ricerca in esecuzione di accordi internazionali approvati ed esecutivi, vengono stanziati 10 mln di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 mln a decorrere dal 2019.</p> <p><del>Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 191/2015 (complessi aziendali del gruppo Ilva), nel senso di specificare che si fa riferimento alla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali. Una seconda modifica riguarda i contenuti del contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali.</del></p> <p>Per il supporto alle attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale è</p>	<p>Sono previsti interventi di natura diversa su argomenti non eterogenei.</p> <p>Per quanto riguarda la norma sulle Fondazioni bancarie che possono finanziare i centri di servizi per il volontariato non è specificato entro quanto debba essere emanato il relativo decreto attuativo.</p> <p>Relativamente alla partecipazione italiana ad iniziative internazionali, non è immediatamente chiaro se i 10 mln stanziati sono da utilizzare nei due anni o se, piuttosto, i 10 mln sono per ciascuno dei due anni (e quindi lo stanziamento complessivo per il biennio 2017-2018 è di 20 mln).</p> <p><del>La vicenda Ilva si conferma particolarmente complessa da gestire.</del></p> <p>Tutte le statistiche pongono il nostro Paese in coda per digitalizzazione, di conseguenza l'attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale deve essere adeguatamente supportata.</p> <p>Positivo lo stanziamento in materia di promozione della cultura e della scienza italiana all'estero, da</p>

	<p>autorizzata la spesa di 11 mln per il 2017 e di 20 mln per il 2018; per il solo anno 2017 possono concorrere risorse fino a 9 mln a valere sulla programmazione 2014-2020.</p> <p>Viene istituito un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della scienza italiana all'estero con una dotazione di 20 mln per il 2017, 30 mln per il 2018 e 50 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020; è atteso un Dpcm.</p> <p><del>Viene concessa in favore della Ryder Cup Europe LLP una garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 mln di euro per il periodo 2017-2027.</del></p> <p><del>Il fondo per il credito sportivo, istituito ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/2002, può rilasciare garanzie o controgaranzie nell'interesse del Coni, del Comitato italiano paralimpico, di Coni servizi e delle Federazioni nazionali.</del></p> <p><del>Viene autorizzata una spesa di 15 mln per il 2017, 20 mln per il 2018, 15 mln per il 2019 e di 2 mln a decorrere dal 2020 per il Centro europeo di previsioni a medio termine.</del></p> <p><del>Viene prorogata al 31 gennaio 2017 la scadenza relativa alla riorganizzazione delle soprintendenze speciali di Roma e Pompei.</del></p> <p><del>Il presidente dell'Anas è delegato quale commissario straordinario alla realizzazione delle opere di adeguamento della viabilità statale. Oltre alle risorse già disponibili, è autorizzata la spesa di 20 mln per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Per quanto riguarda la viabilità ferroviaria, il commissario è individuato nella figura dell'amministratore delegato della società Rfi. Un commissario ad acta è nominato per la realizzazione di specifiche opere (impianti a fune, piste sciistiche, opere di riqualificazione turistica e servizi per lo sport) che può contare su una dotazione di 10 mln per ciascuno degli anni da 2017 a 2019.</del></p> <p><del>Viene apportata una modifica al</del></p>	<p>valutare però i risultati alla luce delle iniziative che si intenderanno sostenere.</p> <p><del>Per la prima volta nella storia della competizione, la gara fra Stati Uniti ed Europa di golf Ryder Cup si terrà in Italia nel 2022, presso la struttura di Guidonia Montecelio nel Lazio.</del></p> <p><del>Il rilascio delle garanzie o delle controgaranzie è finalizzato all'aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionali di prestigio per il Paese. Non si affronta, invece, la questione dell'infrastrutturazione sportiva dell'Italia.</del></p> <p><del>Il progetto del Centro meteo europeo è localizzato nell'area della Manifattura Tabacchi Bologna.</del></p> <p><del>Rispetto alla tutela del patrimonio culturale, ben al di là dei casi specifici di Roma e Pompei, si evidenzia come, nel dopo terremoto che ha colpito l'Italia centrale, si è alimentata un'aspra polemica sui presunti ritardi di intervento imputati alla burocrazia propria delle soprintendenze, tanto che il Ministro competente ha anticipato un intervento in materia. Al di là del caso specifico (non è infatti in discussione la forte valenza di promozione turistica del doppio evento incentrato su Cortina), ciò che lascia perplessi è il continuo ricorso alla figura del commissario straordinaria o del commissario ad acta che possono agire in deroga alla normativa vigente. Non sembra questo il miglior modo per superare eventuali ostacoli burocratici; piuttosto che puntare sui commissari straordinari, si dovrebbe mettere mano sulle procedure standard in maniera tale da assicurare velocità nelle decisioni, ma anche trasparenza e concorrenza.</del></p>
--	---	--

	comma 4, dell'articolo 8, del dl 78/2010, relativo agli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo da parte degli enti previdenziali.	La misura relativa all'Abruzzo si inserisce nel contesto delle iniziative prese all'indomani del sisma del 2009 che ha colpito L'Aquila.
Art. 75 – Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata	L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre la Strategia nazionale in materia. È prevista la presentazione annuale (entro il 30 settembre) al Cipe. Per la continuità aziendale delle imprese sottoposte a sequestro l'autorizzazione di spesa è incrementata di ulteriori 10 mln a decorrere dal 2019.	Si tratta di un tema sul quale prestare la massima attenzione, sia nell'ottica del favorire i soggetti del volontariato che, a più riprese, hanno chiesto un migliore utilizzo dei beni sequestrati, sia per garantire la continuità aziendale e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Art. 76 – Interpretazione dell'art. 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	<del>La misura fornisce una interpretazione di come debba intendersi rispetto ai contenuti del comma 848, dell'unico articolo della legge 208/2015 con riferimento ai contributi addizionali versati al fondo di risoluzione unico.</del>	<del>Si tratta di una norma che interessa il sistema bancario. Al fondo di risoluzione nazionale versano le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie.</del>
Art. 77 – Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile	Viene incrementato il fondo per la mobilità sostenibile, anche al fine di rinnovare il parco mezzi, con una dotazione di 200 mln di euro per il 2019 e di 250 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. È autorizzata una spesa di 2 mln di euro per il 2017 e di 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per favorire la transizione verso modalità di alimentazione alternativa. Il piano è approvato entro il 30 giugno 2017.	Da valutare la congruità di quanto stanziato, alla luce dell'anzianità di servizio di larghissima parte del parco mezzi circolante nel nostro Paese. Lo stanziamento sulle forme di alimentazione alternative potrebbe non avere un impatto particolarmente efficace sul nostro tessuto produttivo; il rischio è che si finirà per favorire l'industria di altri Paesi, in primis Francia e Germania.
Art. 78 – Scuole paritarie e materne	A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un contributo di 24,4 mln per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità; è atteso un decreto ministeriale. Sono incrementate le detrazioni per la retta di iscrizione alle scuole paritarie (da 400 euro, progressivamente si sale ad 800 euro nel 2019). Viene prorogata all'anno scolastico 2019/2020 la soppressione della norma contenuta nell'articolo 26, comma 3, della legge 488/1998	Si tratta del raddoppio delle risorse stanziate con il dl 42/2016; si evidenzia le gravi problematiche che incontrano le famiglie con all'interno un giovane disabile, alla luce delle note difficoltà della scuola pubblica ad assicurare un controllo adeguato.

	(trattamento economico dirigenti ed altro personale). Per l'anno 2017, alle scuole materne paritarie è assegnato un contributo aggiuntivo di 25 mln di euro; è atteso un decreto attuativo.	
Art. 79 – Fondo per l’Africa	Presso il Ministero degli esteri è istituito un Fondo con una dotazione di 200 mln per il 2017 per interventi straordinari con i Paesi africani.	L’istituzione di un Fondo è cosa positiva, ma è altrettanto necessario che ci sia chiarezza circa gli obiettivi e le strategie da mettere in campo per l’Africa.
Art. 80 – Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco	Presso il Ministero dell’economia è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 70 mln per il 2017 e di 180 mln annui per il periodo 2018-2030, finalizzato all’acquisto e all’ammodernamento dei mezzi in uso alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco; è atteso un Dpcm.	Si tratta di uno stanziamento che risponde all’allarme più volte lanciato circa l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione dei Corpi di polizia.
Art. 81 – Rideterminazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili	Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è rideterminato in riduzione per 4.260 mln per il 2017, 4.185,5 mln per il 2018, 3.270 mln per il 2019 e 2.970 mln a decorrere dal 2020, mentre il Fondo per le esigenze indifferibili è incrementato di 300 mln a decorrere dal 2017.	Si tratta delle coperture.
Art. 82 – Rifinanziamento del bonus cultura per i diciottenni	Il bonus per i diciottenni viene esteso anche a coloro che diverranno maggiorenni nel corso del 2017.	Per il 2016 sono stati stanziati 290 mln per un bonus di 500 euro.
Art. 83 – Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie	Il Fondo di rotazione è autorizzato a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi per un miliardo di euro annui, in luogo dei 500 mln previsti dalla legge 147/2013.	Si tratta di una misura che permetterà di accelerare l’utilizzo dei fondi comunitari.
Art. 84 - Immigrazione	Ulteriori risorse fino a 280 mln di euro potranno essere destinate ad attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione di stranieri irregolari.	Il 2016 si avvia ad essere l’anno con il maggior numero di accesso di migranti irregolari o richiedenti protezione internazionale.
Art. 85 – Eliminazione aumenti accise ed Iva per l’anno 2017	Viene fatto un intervento sulle clausole di salvaguardia inserite con la legge 190/2014; l’aumento delle accise è rinviato al 1° gennaio 2018, mentre per l’Iva si prevede un incremento di tre punti percentuali a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018.	L’incremento della tassazione Iva senza un precedente intervento sull’Irpef ed una ridefinizione del paniere dei prodotti ad Iva agevolata ha ripercussioni pesanti sulle famiglie con redditi medio-bassi i cui consumi sono largamente bloccati su alcune tipologie di prodotti.
Art. 86 – Collaborazione	Si quantifica in 1,6 mld il contributo	Viene inserita una clausola di

volontaria	che dovrà arrivare dalla collaborazione volontaria (voluntary disclosure); in caso di minori entrate si provvederà con un intervento sulle accise e con una riduzione delle spese. Ulteriori misure di compensazione potranno essere prese entro il 30 settembre 2017.	salvaguardia
Art. 87 – Fondi speciali	Si rimanda alle Tabelle allegate per gli importi da iscrivere nei fondi speciale per far fronte alle spese correnti e alle spese in conto capitale.	La Tabella A è relativa alle spese di parte corrente, quantificate in 212.036.930 (2017), mentre la Tabella B riguarda le spese in conto capitale (478.601.000, sempre per il 2017)
Art. 88 – Stato di previsione dell'entrata	Si rimanda alla Tabella 1.	Si tratta di circa 568 miliardi di euro per il 2017 per quanto riguarda le entrate tributarie più altre entrate derivanti dalla accensione di prestiti per un totale di poco superiore ad 861 mld di euro.
Art. 89 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblico è fissato in 59,5 mld. I limiti assumibili dalla Sace ammontano a 5 mld per le garanzie a 24 mesi e a 14 mld per le garanzie superiori a 24 mesi. Gli altri commi riguardano, fra l'altro: la dotazione dei fondi di riserva e speciali; l'indicazione delle spese obbligatorie; le compensazioni sui fondi per la mobilità sanitaria; la protezione di talune categorie di persone; elezioni e referendum; debito pubblico; prevenzione e repressione frodi; gli ufficiali allievi della guardia di finanza; unità di supporto e di valutazione; Equitalia giustizia spa; giochi e pronostici; lavoratori portuali; mutui.	L'andamento dell'economia non è indifferente rispetto al ricorso al mercato; si segnala come negli ultimi giorni si sia registrata una crescita dello spread, cosa che comporta maggiori costi per il ricorso all'emissione di titoli pubblici.
Art. 90 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 3; le somme già impegnate per interventi urgenti nelle aree di crisi siderurgica sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stesso Mise.	Il ruolo del Mise, in questi anni, è stato più di gestione delle crisi che investono tutte le aree del Paese piuttosto che di promozione dello sviluppo economico.
Art. 91 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Si fa riferimento all'allegata Tabella 4.	Sono ammesse variazioni compensative fra le diverse voci di bilancio.
Art. 92 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 5.	Una disposizione specifica riguarda il benessere delle persone detenute.
Art. 93 – Stato di previsione	Si fa riferimento all'allegata Tabella 6.	Una disposizione autorizza il

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative.		Ministero ad operare in valuta estera.
Art. 94 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Si fa riferimento all'allegata Tabella 7.	
Art. 95 – Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 8.	Fra le disposizioni indicate, le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ordine pubblico e la sicurezza, i flussi migratori, la fiscalità locale, il rimpatrio volontario e assistito, le competenze accessorie per il personale.
Art. 96 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Si fa riferimento all'allegata Tabella 9.	
Art. 97 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 10.	Fra le disposizioni indicate, la funzionalità del centro elaborazione dati, il numero massimo degli ufficiali ausiliari e degli allievi delle capitanerie di porto nonché la contabilità delle stesse.
Art. 98 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 11.	Fra le disposizioni indicate, il numero massimo degli ufficiali ausiliari, degli allievi ufficiali, degli allievi delle scuole sottoufficiali e degli allievi delle scuole militari e le spese per far fronte agli accordi internazionali.
Art. 99 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 12.	Sono indicate alcune disposizioni fra le quali quella relativa al programma per lo sviluppo rurale.
Art. 100 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 13.	Sono indicati i capitoli fra i quali è possibile arrivare ad una compensazione.
Art. 101 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 14.	
Art. 102 – Totale generale della spesa	Il totale della spesa è fissato per il 2017 in 861,090 mld in termini di competenza e in 879,498 mld in termini di cassa.	Nel 2018, il governo prevede una riduzione della spesa del 2,4% in termini di competenza e del 3,7% in termini di cassa, con una ripresa, quantificabile in circa 5 mld, nel 2019.

Art. 103 – Quadro generale riassuntivo	Il quadro generale riassuntivo del bilancio è approvato.	Si fa riferimento al triennio 2017-2019.
Art. 104 – Disposizioni diverse	Si tratta di una serie di autorizzazioni al Mef per apportare delle variazioni compensative di bilancio.	
Art. 105 – Entrata in vigore	La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.	Fanno eccezione alcuni provvedimenti specificatamente indicati.

